



Regolamento disciplinante misure di contrasto dell'evasione dei tributi locali ex art. 15 ter D.L. 34/2019 (L. 58/2019)

Approvato con Del. C.C. n. 7/2021

INDICE

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione del regolamento.....	2
Art.2 - Definizione di irregolarità del pagamento dei tributi.....	2
Art. 3 - Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità del pagamento dei tributi nei confronti dell'Ente	2
Art. 4 – Modalità di verifica in sede di presentazione nuove istanze	2
Art. 5 – Modalità di verifica per attività già avviate.....	3
Art. 6 - Trasformazione, fusione, scissione di società, cessione di ramo d'azienda.....	3
Art. 7 - Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento	4
Art. 8 - Disposizioni finali	4





Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione del regolamento

1. Scopo del presente regolamento è dare attuazione alla previsione dell'art. 15 ter del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
2. Per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni tributarie la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune di Pero, anche se affidate dal medesimo in gestione, in appalto o in concessione ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano i seguenti tributi, comunque denominati: Tassa sui Rifiuti (TARI), Tributi sugli Immobili (IMU e TASI), Imposta di Soggiorno (IDS), Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e Tassa di occupazione di suolo pubblico (TOSAP), oltre a quelli di futura istituzione.
4. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, e i relativi rinnovi, nonché le segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, richieste per motivi di sicurezza, pubblica incolumità o igiene, ritenuti tali dai servizi competenti.

Art.2 - Definizione di irregolarità del pagamento dei tributi

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sussiste irregolarità del pagamento dei tributi allorquando venga riscontrato un mancato pagamento da parte di soggetto esercente attività commerciale o produttiva nella misura individuata all'art. 13 del vigente Regolamento entrate del Comune di Pero, approvato con deliberazione C.C. 29 del 30/7/2020.
2. Tale disposizione non si applica quando il soggetto esercente attività commerciale o produttiva ha già ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare/riversare le imposte e tasse dovute, compresi eventuali interessi e sanzioni.

Art. 3 - Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità del pagamento dei tributi nei confronti dell'Ente

1. Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria, non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni e concessioni compresi rinnovi o modifiche e il formarsi di altro titolo abilitante (SCIA/Comunicazione) relativi all'esercizio dell'attività in ordine alle seguenti fattispecie: avvio, trasferimento, ampliamento, variazioni dei locali e del ciclo produttivo, subingressi, variazioni della ragione sociale e dei soggetti titolari dei requisiti, installazione insegne e altri impianti pubblicitari, occupazioni di suolo pubblico, autorizzazioni ambientali (AUA), ad esclusione dell'attività edilizia.
2. Nel caso di attività svolta da una persona fisica che agisce in proprio la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa. Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

Art. 4 – Modalità di verifica in sede di presentazione nuove istanze

1. A seguito di presentazione di nuove istanze di provvedimento o di deposito SCIA/Comunicazioni, come individuati all'art. 3 comma 1, nel rispetto delle correlate tempistiche istruttorie, l'ufficio competente (SUAP/LLPP/PL) richiede all'ufficio tributi la verifica della regolarità degli adempimenti tributari come definiti all'articolo 2; la verifica potrà estendersi



entro il quinquennio antecedente all'anno di presentazione, fatto salvo quanto previsto nei casi disciplinati dall'art. 6.

2. In caso la predetta verifica indichi l'irregolarità del pagamento dei tributi, l'ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla regolarizzazione con sospensione dei termini istruttori, indicando i referenti dell'ufficio tributi a cui rivolgersi per le informazioni di dettaglio necessarie e assegnando un termine di 45 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni e per la regolarizzazione.

3. Decorso infruttuosamente tale termine l'ufficio competente dispone il diniego dei provvedimenti per le attività soggette ad autorizzazioni, concessioni e licenze o l'ordine di divieto di prosecuzione dell'attività per le SCIA/Comunicazioni.

I soggetti morosi per regolarizzare la propria posizione dovranno trasmettere la relativa ricevuta di pagamento finalizzata al riscontro del corretto adempimento dell'obbligazione; a seguito di questo l'ufficio competente rilascia il provvedimento o attesta il formarsi della SCIA in caso di regolarizzazione entro i 45 giorni. In caso di mancato adempimento entro i termini assegnati si dispone il diniego dell'autorizzazione, concessione e licenza o l'ordine di divieto di prosecuzione dell'attività nel caso si tratti di SCIA/Comunicazioni.

In caso di regolarizzazione dopo i 45 giorni si dispone la revoca del provvedimento di diniego o divieto di cui al comma.

4. I soggetti morosi potranno regolarizzare la propria posizione debitoria anche presentando all'ufficio tributi istanza di rateizzazione che verrà valutata e gestita ai sensi dei vigenti Regolamenti comunali con particolare riguardo all'art. 25 del Regolamento Generale delle Entrate. In tale ipotesi, solo a seguito del pagamento della prima rata come da piano di rateizzazione trasmesso al contribuente, il provvedimento di diniego/divieto non verrà emesso o sarà revocato.

5. In caso di mancato pagamento di almeno due rate anche non consecutive in assenza di valida motivazione, il soggetto obbligato ritorna nella posizione di irregolarità del pagamento dei tributi, con conseguente, da parte dell'ufficio competente, revoca del provvedimento o ordine di divieto di prosecuzione dell'attività.

Art. 5 – Modalità di verifica per attività già avviate

Per le attività già avviate, non oggetto di nuove istanze o SCIA/Comunicazione, le verifiche si effettueranno secondo quanto definito nei documenti di programmazione annuale dell'Ente e applicando le procedure disposte all'art. 4 per quanto idoneo al presente articolo. In caso di riscontrata irregolarità dei pagamenti, entro il quinquennio antecedente all'anno di avvio del procedimento, l'ufficio competente dispone la revoca dei provvedimenti rilasciati o l'ordine di divieto di prosecuzione dell'attività se soggette a SCIA/Comunicazioni.

Art. 6 - Trasformazione, fusione, scissione di società, cessione di ramo d'azienda

1. La società ovvero l'ente risultante dalla trasformazione, ovvero fusione anche per incorporazione, ovvero il soggetto cessionario anche di ramo di azienda, subentra negli obblighi della società trasformata, fusa, o del cedente, relativi al pagamento e riversamento dei tributi di cui al precedente art. 1 e delle relative sanzioni ai sensi degli art. 14 e 15 del Dlgs 472/97 e delle disposizioni previste dall'art. 2500 quinquies del Codice Civile.

2. Nei predetti casi e nelle ipotesi di scissione anche parziale di società, ovvero di azienda, ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento e riversamento dei tributi suddetti dovuti anteriormente a tali eventi alla predetta trasformazione ovvero cessione.



3. L'ufficio competente, pertanto, adotta i provvedimenti di cui al precedente art. 4 anche nei casi in cui rilevi l'irregolarità del pagamento dei tributi riferita alla società/ente trasformata, fusa, scissa che si trasforma ovvero all'azienda ceduta od oggetto della scissione al cedente.

Art. 7 - Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento

1. Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento, gli uffici competenti potranno approvare un apposito documento recante le modalità operative di gestione dell'iter procedimentale indicante le tempistiche istruttorie tra Servizi, vincolante anche per gli eventuali concessionari.

Art. 8 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato si fa riferimento ai vigenti regolamenti approvati dall'Ente.
2. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal **1° giugno 2021**,

